

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 19 aprile 2018

**ATTESTAZIONE ANNUALE OIV/RPCT (RELATORE
MANCINELLI)**

Il Cons. Segretario riferisce che, nell'ambito degli adempimenti a carico dell'Ordine in materia di trasparenza, è imminente la scadenza del 30 aprile 2018 stabilita per la pubblicazione, sul sito istituzionale alla sezione "Amministrazione trasparente", dell'attestazione prevista Dlgs 150/2009 all'art. 14, comma 4, lett. g).

Con delibera n.141 del 21/02/18, recante in oggetto "Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità", l'ANAC ha stabilito che *"sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2 bis, co. 2, lett.a) del d.lgs.33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti."*

Va osservato che l'art. 2, comma 2 bis, D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 prevede espressamente che *"Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica"*. Pertanto, i COA non sono tenuti alla istituzione dell'Organismo Interno di Valutazione (OIV). Il COA di Pescara, come peraltro già evidenziato nel PTPC adottato (pag. 4), non è dotato di OIV.

Tuttavia la "struttura con funzioni analoghe", tenuta all'attestazione in questione, andrebbe individuata nel Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, anche se tale soluzione desta perplessità laddove nella stessa delibera ANAC 141/18 è detto che il RPCT può essere chiamato a collaborare con l'OIV, con ciò evidenziandosi la separazione tra le due figure.

Inoltre, l'ANAC specifica che, ai fini dell'attestazione, l'attività di monitoraggio deve concentrarsi in particolare sulla pubblicazione dei dati "ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche". In realtà, come più volte evidenziato anche dal CNF, i COA non gravano sulla spesa pubblica, e non sono pertanto ricompresi nell'elenco ISTAT delle P.A. inserite nel conto economico consolidato.

Secondo l'art. 2 bis Dlgs 33/2013, come modificato dal Dlgs 97/2016, il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli Ordini ed ai Collegi professionali *"in quanto compatibile"*.

In effetti, l'ANAC non esplicita le motivazioni in base alle quali l'obbligo di attestazione incomba agli ordini professionali, limitandosi ad affermare che si tratta di "obblighi di trasparenza compatibili con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti".

Va considerato inoltre che il CNF ha impugnato le "Prime linee guida" ANAC per la trasparenza sugli incarichi di amministrazione e dirigenziali" ed il TAR Lazio (sent. 1735/18), pur dichiarando inammissibile il ricorso per la mancanza nell'atto impugnato di un contenuto lesivo diretto, ha tuttavia stabilito che le linee guida in questione hanno natura non vincolante, richiamando il parere n.1257/17 della Commissione speciale Consiglio di Stato: "atto di natura non regolamentare, che, nella misura in cui è volto a chiarire la portata applicativa e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dalla normativa di cui trattasi (legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013, come novellati dal d.lgs. 97/2016), è riconducibile al novero degli atti non vincolanti".

Dunque gli Ordini possono «discostarsi dalle linee guida mediante atti che contengano un'adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, idonea a dar conto delle ragioni della diversa scelta amministrativa».

Resta il dubbio se anche quest'ultima delibera ANAC n. 141 del 21/2/18, che espressamente (pag.3) si definisce "volta a fornire indicazioni", possa definirsi atto di indirizzo non vincolante al pari delle linee guida impuginate dal CNF. Le delibere dell'Autorità possono infatti essere distinte in vincolanti e non vincolanti (vedi C. di S., Adunanza della Commissione speciale del 6/7/16 n. 01273).

Quanto al rischio di incorrere in sanzioni per la violazione degli obblighi di pubblicazione, occorre fare riferimento agli artt.46 e 47 Dlgs 33/13. Il primo non è applicabile nel caso del COA poiché prevede l'inadempimento come elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e comunque da valutare ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. L'art. 47 prevede invece sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro per la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dirigenziali) e 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato).

La delibera ANAC n.141/18 elenca come segue i dati ex Dlgs 33/13, la cui pubblicazione al 31/3/18 si chiede di attestare attraverso una griglia di rilevazione allegata alla delibera e appositi modelli:

1. Consulenti e collaboratori (art. 15)
2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)
3. Bandi di concorso (art. 19)
4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)
5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).

8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

Il nostro COA, al 31/3/18, ha già pubblicato sul sito istituzionale i dati relativi al personale (nel PTPC, aggiornato al 31/12/16), ai bandi di concorso (sulla home page), ai contributi erogati agli avvocati in difficoltà e alla Fondazione Forum Aterni delegata alla Formazione (nei bilanci, nei verbali delle sedute consiliari con aggiornamento costante), e ha già adottato il PTPC per il triennio 2015/2018 (sezione “Amministrazione trasparente”, nella quale sono pubblicati anche i bilanci, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la relazione annuale del RPCT).

Il Consiglio,

preso atto,

rilevato come il COA venga ulteriormente gravato di un adempimento complesso e non connaturale alle attività di competenza secondo la legge professionale, laddove la estrema burocratizzazione e la superfetazione di obblighi a carico degli Ordini (imminente è anche la scadenza legata all’entrata in vigore del Regolamento Europeo per la privacy) mal si concilia con la natura volontaristica dell’attività di servizio agli iscritti all’Ordine prestata dai Consiglieri. Questi ultimi, specie negli Ordini di piccola e media grandezza che operano con personale limitato in ragione della limitata disponibilità economica, sono chiamati oggi di fatto ad assumere compiti tipici dei funzionari dipendenti pubblici, dediti evidentemente in esclusiva all’attività amministrativa di competenza, con formazione ed esperienza specifiche nel particolare settore;

considerato che il RPCT, in assenza di personale di livello dirigenziale, è stato necessariamente individuato in un Consigliere privo di cariche gestionali, al quale viene raccomandata la massima attenzione alle evoluzioni della normativa e alle determinazioni dell’ANAC riguardanti gli Ordini professionali;

considerato che questo COA pubblica sul sito istituzionale, anche se non segnatamente nella sezione “Amministrazione trasparente”, tutta una serie di dati che possono farsi rientrare tra quelli previsti nel dlgs 33/13 ed elencati nella delibera ANAC n.141/18,

ritenuto che l’Ordine debba comunque dimostrarsi collaborativo, anche al di là della cogenza delle norme, affinché siano tutelate sia la esigenza di trasparenza sia la necessità di prevenire fenomeni di abuso o corruttivi,

delibera

di mandare al RPCT per la formazione di un documento, da pubblicare sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” nel termine del 30/4/2018, che possa dare conto dello stato della comunicazione dei dati ex Dlgs 33/13 indicati nella delibera ANAC n. 141/18, compatibilmente alle caratteristiche e alle dimensioni dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Filomena Mancinelli

Il Presidente
F.to Avv. Donato Di Campi